

Codice A1700A

D.D. 16 agosto 2021, n. 723

**Reg. UE n. 1305/2013, Reg. UE n. 2220/2020, L.R. n. 29/2020, L.R. n. 23/2021. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Periodo di transizione 2021-2022. Somme da versare all'Organismo pagatore regionale a titolo di quota di cofinanziamento regionale nel periodo di estensione 2021-2022 del PSR 2014-2020. Impegno di euro 3.582.534,42 sul capitolo di spesa 219010/2023 in favore dell'Organismo pagatore regionale - Agenzia**



**ATTO DD 723/A1700A/2021**

**DEL 16/08/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**OGGETTO:** Reg. UE n. 1305/2013, Reg. UE n. 2220/2020, L.R. n. 29/2020, L.R. n. 23/2021. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Periodo di transizione 2021-2022. Somme da versare all'Organismo pagatore regionale a titolo di quota di cofinanziamento regionale nel periodo di estensione 2021-2022 del PSR 2014-2020. Impegno di euro 3.582.534,42 sul capitolo di spesa 219010/2023 in favore dell'Organismo pagatore regionale - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

Visto:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante le norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014, che modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, il Regolamento (UE) n. 1307/2013, il Regolamento (UE) n. 1306/2013, il Regolamento(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 e s.m.i. della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, il Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante le norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015, in ultimo, a seguito di modifiche, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2020)7883 del 6 novembre 2020 e adottato con D.G.R. n. 23 – 2324 del 20 novembre 2020;
- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica il Regolamento (UE) n.1305/2013, il Regolamento (UE) n.1306/2013, il Regolamento (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, il Regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la

distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 e che prevede all'art. 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio.

Preso atto che l'apertura dei nuovi bandi nel periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020 di cui al Regolamento (UE) n. 2220/2020, sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione europea della modifica al PSR 2014-2020 che la Regione Piemonte ha inoltrato per il biennio 2021-2022.

Premesso inoltre che:

- la Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);
- la Legge regionale n. 35 del 2006, all'art. 12, ha istituito l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all'OPR;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività di ARPEA quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) 885/2006;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 riconosce ARPEA quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008.

Vista la L.R. n. 29 del 01 dicembre 2020 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni in materia agricola" e in particolare l'art. 2 che stabilisce che nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) - FEASR 2014-2020 - per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 52.602.844,10 da ripartirsi per gli anni 2021-2022.

Tenuto conto che occorre pertanto garantire all'Organismo pagatore regionale - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) - la quota di cofinanziamento regionale del periodo di transizione 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 per l'attivazione dei nuovi bandi del PSR della Regione Piemonte per gli anni 2021-2022.

Stabilito che, eventuali ritardi nell'attivazione dei nuovi bandi nel periodo di estensione 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, nell'attuale congiuntura economica, potrebbero provocare gravi ricadute sull'economia regionale ed in particolare sulle imprese agricole ed agroindustriali del territorio piemontese.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

Vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19.04.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".

Visto la determinazione dirigenziale n. 313/A1700A/2021 del 07/04/2021 che ha impegnato (Impegno n. 4739/2021) euro 26.301.422,05 sul capitolo di spesa 219010/2021 (Missione 16 –

Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l'annualità 2021 - in favore dell'Organismo pagatore regionale - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA – cod. soggetto 139952) Via Bogino, 23 – 10123 Torino - C.F n. 97694170016 - quale quota di cofinanziamento regionale del periodo di transizione 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 – annualità 2021.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 26.301.422,05.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la D.G.R. n. 28 – 3386 del 14/06/2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”.

Visto la determinazione dirigenziale n. 556/A1700A/2021 del 29/06/2021 che ha impegnato (Impegno n. 1291/2022) euro 26.301.422,05 sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2022 - in favore dell'Organismo pagatore regionale - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA – cod. soggetto 139952) Via Bogino, 23 – 10123 Torino - C.F n. 97694170016 - quale quota di cofinanziamento regionale del periodo di transizione 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 – annualità 2022.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 26.301.422,05.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, riguardante il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto “Next Generation EU”, tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021”Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”.

Vista la L.R. n. 23 del 06/08/2021 “Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) che all'art. 1 (Modifiche all'articolo 9 della L.R. 1/2014) stabilisce quanto segue:

- al comma 2 dell'articolo 9 (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020) della Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) la cifra: “52.602.844,20” è sostituita dalla seguente cifra: “56.185.378,52”;
- il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 1/2014 è sostituito dal seguente comma: “4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, pari ad euro 26.301.422,05 per l'annualità 2021, ad euro 26.301.422,05 per l'annualità 2022, ad euro 3.582.534,42 per l'annualità 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte e disponibili nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023”.

Ritenuto pertanto di impegnare in favore dell'Organismo pagatore regionale - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) la quota residuale di cofinanziamento

regionale del periodo di transizione 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 - ammontante ad euro 3.582.534,42, in attuazione di quanto disposto con la L.R. n. 23 del 06/08/2021.

Stabilito che la quota residuale di cofinanziamento regionale del periodo di estensione 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 – pari ad euro 3.582.534,42, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 219010/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2023.

Ritenuto pertanto di impegnare euro 3.582.534,42 sul capitolo di spesa 219010/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2023 - in favore dell'Organismo pagatore regionale - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA – cod. soggetto 139952) Via Bogino, 23 – 10123 Torino - C.F n. 97694170016 - quale quota residuale di cofinanziamento regionale del periodo di transizione 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2023 euro 3.582.534,42.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che la liquidazione di euro 3.582.534,42 sul capitolo di spesa 219010/2023 in favore dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA) sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2023 del bilancio finanziario gestionale regionale, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

- vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- vista la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

*determina*

per le considerazioni svolte in premessa:

- di garantire all'Organismo pagatore regionale - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) - la quota di cofinanziamento regionale del periodo di transizione 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 - per l'attivazione dei nuovi bandi del PSR della Regione Piemonte per gli anni 2021-2022;

- di prendere atto che, eventuali ritardi nell'attivazione dei nuovi bandi nel periodo di estensione 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, nell'attuale congiuntura economica, potrebbero provocare gravi ricadute sull'economia regionale ed in particolare sulle imprese agricole ed agroindustriali del territorio piemontese;

- di impegnare euro 3.582.534,42 sul capitolo di spesa 219010/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2023 - in favore dell'Organismo pagatore regionale - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA – cod. soggetto 139952) Via Bogino, 23 – 10123 Torino - C.F n. 97694170016 - quale quota residuale di cofinanziamento regionale del periodo di transizione 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2023 euro 3.582.534,42.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che la liquidazione di euro 3.582.534,42 sul capitolo di spesa 219010/2023 in favore dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA) sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2023 del bilancio finanziario gestionale regionale, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in quanto atto meramente contabile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)  
Firmato digitalmente da Paolo Balocco